



Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 44 DEL 13-04-2024

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione obblighi e divieti in Strada Comunale Cala Rossa, nel periodo compreso dal 20 Aprile 2024 sino al 10 Novembre 2024.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- **CHE** con l'inoltrarsi della stagione estiva risulta un forte incremento di turisti che fruiscono delle località balneari dell'Isola di Favignana;
- **CHE** fra le località ricadenti in questo Centro, risulta maggiormente frequentata la località denominata Cala Rossa, il cui sito risulta essere ubicato nell'omonima Strada Comunale, ove la carreggiata risulta ristretta e sdruciolevole in vari punti;
- **CHE** al fine di garantire la sicurezza pubblica e il tempestivo intervento nella zona dei mezzi di soccorso, risulta opportuno rimodulare la circolazione stradale in corrispondenza della predetta località, con particolare riguardo all'istituzione di un area parcheggio, nel tratto di carreggiata che risulta essere strutturalmente più largo;

- **CHE** in occasione della stagione estiva è notorio che i turisti sovente fanno uso per gli spostamenti sull'Isola di Favignana di veicoli a due ruote, e che in determinati siti tali veicoli in sosta creano pregiudizio alla viabilità veicolare;

RITENUTO che l'uso di tale area a parcheggio per le sopra riportate categorie di veicoli risulta vantaggioso per la fluidificazione della viabilità veicolare, nel tratto compreso tra questa Contrada Torretta e Cala Rossa;

VERIFICATE le condizioni del sito *de quo* che risulta, **previa bonifica - discerbaturo** e collocazione di idonea segnaletica stradale verticale, necessaria per l'utilizzo di cui all'odierno provvedimento;

VISTI i numerosi interventi effettuati dal personale in forza al Corpo di Polizia Locale, nelle stagioni estive pregresse, i quali hanno generato diversi processi verbali per soste irregolari;

VISTO inoltre, la necessità di tutelare *in primis*, la sicurezza stradale degli utenti deboli (*art. 3, comma 53 bis del Nuovo Codice della Strada*), e di garantire il transito a veicoli in emergenza e/o soccorso pubblico;

CONSIDERATO che ai fini di quanto sopra espresso risulta opportuno vietare la circolazione stradale a tutte le tipologie di veicoli, compresi i velocipedi, nel tratto stradale che conduce a Cala Rossa, ad eccezione dei frontisti, istituendo un'area pedonale con divieto di fermata in entrambi i lati;

RITENUTO regolare la circolazione stradale di cui in premessa, nel periodo compreso dal 20 Aprile 2024 sino al 10 Novembre 2024, con i seguenti obblighi e divieti:

- 1) **DIVIETO DI TRANSITO (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.);**
- 2) **TRANSITO VIETATO AI VELOCIPEDI (fig. II 55 – art. 117 Reg. Es. C.d.S.);**
- 3) **DIVIETO DI FERMATA (fig. II 75 art. 120 Reg. Es. C.d.S.) con pannello integrativo AMBO I LATI;**
- 4) **AREA PEDONALE (fig. II 320/a art. 135 Reg. Es. C.d.S.);**
- 5) **AREA PARCHEGGIO CALA ROSSA.**

VISTA la Legge 15/07/1997 n. 127 e ss.mm.ii..

VISTA la normativa vigente in materia di Enti Locali.

VISTO l'art. 7 del nuovo C.d.S (D. Lgs. n. 285 del 1992).

VISTO l'art. 107 del DLgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 27 Dicembre 2022 di nomina a Responsabile della Polizia Locale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo compreso dal 20 Aprile 2024 sino al 10 Novembre 2024, **di ISTITUIRE temporaneamente, in questa Strada Comunale Cala Rosa** i seguenti obblighi e divieti:

- 1) **DIVIETO DI TRANSITO (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) con pannello integrativo ECCETTO FRONTISTI;**
- 2) **TRANSITO VIETATO AI VELOCIPEDI (fig. II 55 – art. 117 Reg. Es. C.d.S.);**
- 3) **DIVIETO DI FERMATA (fig. II 75 art. 120 Reg. Es. C.d.S.) con pannello integrativo AMBO I LATI;**
- 4) **AREA PEDONALE (fig. II 320/a art. 135 Reg. Es. C.d.S.);**
- 5) **AREA PARCHEGGIO CALA ROSSA.**

DISPONE

Che le disposizioni recate dalla presente Ordinanza acquisiscano efficacia a seguito dell'avvenuta installazione della specifica segnaletica stradale;

Che, tutte le operazioni necessarie, siano eseguite dal personale del IV Settore (*Lavori Pubblici*) del Comune di Favignana, ai sensi di quanto previsto nel D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento) e comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza risultano sospese.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, c.4° della L. 07.08,1990 n.241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regione Siciliana, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c.3, del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE
CARBONE LIBERO GIUSEPPE